Documento firmato digitalmente Il Relatore GIOVANNI CIRILLO

II Presidente MARIO VINCENZO D APRILE



Sentenza n. 195/2023 Depositata il 23/02/2023 Il Segretario ROBERTA PASQUALINI

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado delle MARCHE Sezione 1, riunita in udienza il 20/02/2023 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:

D. APRILE MARIO VINCENZO. Presidente

D APRILE MARIO VINCENZO, Presidente CIRILLO GIOVANNI, Relatore POMPONIO ALESSANDRA, Giudice

in data 20/02/2023 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 10/2017 depositato il 05/01/2017

proposto da

Difeso da

ed elettivamente domiciliato presso

contro

Ag. Entrate Dir. Provin. Uff. Controlli-Legale Ancona - Via Palestro, 15 60100 Ancona AN elettivamente domiciliato presso dp.ancona@pce.agenziaentrate.it

Avente ad oggetto l'impugnazione di:

- pronuncia sentenza n. 1279/2016 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale ANCONA sez. 3 e pubblicata il 16/05/2016

Atti impositivi:

- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TQY01E100576/2013 IVA-OPERAZIONI IMPONIBILI 2010

a seguito di discussione in pubblica udienza

Richieste delle parti:

Ricorrente/Appellante: ACCOGLIMENTO DELL'APPELLO

Resistente/Appellato: RIGETTO APPELLO

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il notaio propone appello avverso la sentenza 1279 del 2016 emessa dalla CTP di Ancona il 12.4.2016, depositata il 16.5.2016, avente ad oggetto il rigetto, con condanna alle spese, del ricorso avvesro l'avviso di accertamento n. TQY01E100576/2013 in materia di IVA-IRPEF-IRAP-ADD., in relazione all'anno d'imposta 2010. L'Uffico resiste con memoria di controdeduzioni depositatata il 13.2.2017. Alla odierna udienza, celebratasi in udienza pubblica, la Corte ha riservato la decisione (cfr. verbale di udienza).

MOTIVI DELLA DECISIONE

Osserva la Corte che l'appello è fondato e deve essere accolto nella sua interezza anche con riferimento alle spese del doppio grado di giudizio, che devono seguire la soccombenza e che sono state oggetto di specifico petitum dell'appellante.

Ed invero, risultano contestate al notaio omesse fatturazioni di compensi per complessivi Euro 17.165,96 nonchè costi non inerenti per Euro 2.764,32.

Cominciando da questi ultimi, si legge nell'avviso di accertamento che si tratta della deduzione di spese per carburante e che le relative schede carburante sono prive dei requisiti stabiliti dall'art. 4 del DPR 444/1997 (pag. 3).

Osserva la Corte che la norma "de qua" si riferisce esclusivamente al "chilometraggio", vale a dire alla annotazione sulla scheda del numero di chilometri rilevabile e si riferisce in via esclusiva ai mezzi di trasporto utilizzati "nell'esercizio dell'impresa". Ne consegue che, trattandosi nel caso di specie di un notaio, che svolge quindi una libera professione intellettuale od attività di lavoro autonomo e non un'attività di impresa, l'adempimento non era previsto nè era obbligatorio e di conseguenza la ripresa a tassazione è illegittima.

Con riferimento poi ai compensi non fatturati, trattasi di fatture emesse "soltanto per il rimborso delle spese anticipate in nome e per conto del cliente, senza l'indicazione del compenso percepito o con compenso irrisorio rispetto al valore dell'atto". Secondo l'Ufficio "non sembra plausibile e verosimile che il notaio non abbia applicato alcun compenso per la redazione di atti anche di valore molto elevato". Il contribuente si difende deducendo essersi tratto di poche fatture emesse nei confronti di cinque clienti solo a titolo di rimborso spese e senza compenso, trattandosi di amici o persone nei cui confronti nutre sentimenti di riconoscenza. Nella motivazione della sentenza appellata si legge sul punto che il notaio avrebbe dovuto fatturare comunque i compensi e accollarsi il relativo onere fiscale, che invece in tal modo risultano accollati a tutti i cittadini contribuenti.

Osserva la Corte che il notaio ha agito correttamente, non avendo alcun obbligo di emettere fattura in relazione a prestazioni effettuate ma per le quali non ha percepito alcun compenso, essendo in particolare del tutto lecito offrire servizi professionali gratuiti ad amici e parenti senza che da ciò possa presumersi invece l'esistenza di redditi non dichiarati (in termini, cfr. Cass. 21972/2015). In realtà, l'onerosità, se costituisce un tratto od elemento normale del contratto d'opera, tuttavia non ne costituisce elemento essenziale, sicchè ben possono le parti ai sensi dell'art. 2229 c.c. concludere accordi che escludano il diritto del professionista la compenso (Cass. 16966/2005). Va da sè che detto accordo può essere anche verbale e può essere concluso altresì "per facta concludentia" oppure ai sensi dell'art. 1333 c.c., vale a dire con la proposta del professionista in relazione alla quale il cliente presta acquiescenza tacita o resta silente. Del

resto, la stessa Agenzia delle Entrate è approdata a queste conclusioni con circolare del 28.9.2001.

Nè potrebbe nel caso di specie sostenersi, al fine di assumere l'esistenza di una sorta di presunzione di onerosità della prestazione, che le prestazioni in parola, qualora gratuite, integrerebbero la fattispecie della antieconomicità o irragionevolezza comportamentale del libero professionista, incompatibile come tale con una sana gestione della propria attività.

In realtà, nel caso di specie il notaio ha declinato la richiesta di compenso (eccettuate le spese) per soli 5 clienti su 605 movimentati in un anno, e d'altra parte lo stesso Ufficio ha chiarito di avere desunto l'entità dei compensi non dichiarati da analoghe fatture emesse nei confronti di numerosi altri clienti. Ciò significa per un verso che i clienti "omaggiati" della gratuità della prestazioni sono davvero trascurabili come numero e dunque ben possono essere effettivamente amici o persone alle quali il notaio è legali da vincoli o sentimenti particolqri, legittimanti la gratuità della prestazioni; e per altro verso che l'entità dei compensi per le prestazioni gratuite non sono stati i più elevati, ma sono in linea con altri compensi ordinariamente richiesti e fatturati ai clienti. Ciò che conduce ad escludere l'antieconomicità e la ragionevolezza della condotta del professionista, e a concludere nel senso della piena legittimità del comportamento del notaio in favore di poche persone amiche.

Discende da quanto sopra esposto l'accoglimento dell'appello e la condanna dell'Ufficio alle spese del doppio grado di giudizio, in virtù del principio di soccombenza e della insussistenza di ragioni idonee a sovvertirlo.

P.Q.M.

La Corte di Giustizia Tributaria accoglie l'appello e condanna l'appellata alle spese di entrambi i gradi di giudizio, che liquida in Euro 1.200,00 per il primo grado ed in Euro 1.300,00 per il secondo grado e così a complessivi Euro 2.500,00 oltre accessori di legge se dovuti.

Ancona, lì 20.2.2023

Il Presidente

Dott. Mario Vincenzo D'Aprile

Il Giudice rel, ed est.

Dott, Giovanni Cirillo